

## PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO

L'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all'estero: tre anni dopo il matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all'adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Raggiungere il portale denominato ALI tramite il link <https://cittadinanza.dlci.interno.it>, registrarsi ed accedervi mediante le credenziali ricevute:

- Inserire I dati anagrafici indicati nell'atto di nascita, che verranno automaticamente riportati nel modulo domanda di cittadinanza (in caso di inserimento errato sarà necessario cancellare la registrazione al portale ed effettuare una nuova registrazione);
- Dopo aver effettuato l'accesso al portale, accedere alla sezione "cittadinanza";
- Selezionare il modello: AE (per cittadini stranieri residenti all'estero – Art. 5 - richiesta per matrimonio con cittadino Italiano)
- Compilare tutti I campi e caricare I cinque documenti obbligatori per effettuare la richiesta di cittadinanza:

a. **estratto di nascita del paese di origine** (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione) completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante.

b. **certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni di età** (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione)

c. Estratto del certificato di matrimonio (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione)

d. **ricevuta del versamento di 200 euro**, al conto corrente intestato a "Ministero dell'Interno D.L.C.I – Cittadinanza"; Causale del versamento: Nome, Cognome, "Naturalizzazione per matrimonio";

Codice IBAN: IT54D076010320000000809020, Codice BIC/SWIFT di Poste italiane: per bonifici bancari esteri: BPPIITRRXXX, per bonifici Eurogiro: IBPITRA;

e. **copia autenticata e tradotta del documento di riconoscimento** (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato estero che lo ha rilasciato.

Dopo la presentazione della domanda per via telematica l'utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l'istanza, per l'identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda *compresa l'acquisizione in originale della documentazione allegata all'istanza presentata on line e di ogni altro documento utile per l'istruttoria della stessa.*

**Necessario inoltre il certificato Estratto di Matrimonio, Certificato di Cittadinanza del coniuge italiano, Certificato di Stato di famiglia da richiedere al comune in Italia.**

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell'estratto dell'atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.

In base all'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell'Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell'Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;

al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero;

al Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

\* \* \* \* \*